



Atto Dirigenziale n. 2871 / 2025

SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI

Proposta n. 2024 / 2025

OGGETTO: SP67 "CASTENEDOLO-VIRLE TREPONTI". ORDINANZA PER REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE DAL KM 1+881 AL KM 4+760 NEL TERRITORIO COMUNALE DI REZZATO AD INTEGRAZIONE DELL'ORDINANZA N. 1699/2025. FASC. 1/2025

Il Dirigente

Richiamato:

- il decreto del Presidente della Provincia n. 167 del 2 maggio 2023 con il quale è stato conferito l'incarico per la direzione del Settore delle Strade e dei Trasporti fino alla scadenza del mandato amministrativo del Presidente della Provincia;

Premesso che:

- in data 21-05-2025 è stata emessa l'ordinanza n. 1699 di regolamentazione della circolazione stradale della SP67 "Castenedolo – Virle Tre Ponti" nel tratto dal km 1+881 al km 4+760 nei comuni di Rezzato e Castenedolo di:
 - limite massimo di velocità di 50 km/h in entrambe le corsie di marcia e divieto di sorpasso in entrambe le corsie di marcia dal km 1+881 al km 4+760
 - divieto di transito ai veicoli di massa superiore le 3,5 tonnellate, eccetto frontisti (proprietari e relativi fornitori di servizi) in entrambe le corsie di marcia dal km 3+400 al km 4+760;

Considerato che:

- il suddetto divieto di transito ai mezzi pesanti, istituito nel tratto compreso tra il km 3+400 e il km 4+760 della SP67 con ordinanza 1699/2025, dovrebbe comportare l'inibizione del transito dei mezzi pesanti lungo l'intera estensione dell'arteria, poiché la tratta interdetta si colloca nella porzione centrale del tracciato, impedendo di fatto ai mezzi pesanti la percorrenza completa della strada da un caposaldo all'altro (in altre parole, rendendo impraticabile l'intero itinerario per i veicoli pesanti);
- nonostante il divieto di transito attualmente vigente per i mezzi pesanti lungo il tratto compreso tra il km

3+400 e il km 4+760 della SP67, lungo l'arteria si continua a registrare il transito non autorizzato di significativi flussi di mezzi pesanti;

- tale situazione è confermata dai rilievi sull'incidentalità, tra cui si segnala in particolare il grave incidente fronto-laterale avvenuto il 9 luglio 2025 tra un'autovettura e una betoniera: quest'ultima, proveniente da Virle, ha percorso illegalmente la tratta interdetta ai mezzi pesanti, ha urtato un'auto in transito nel senso opposto in corrispondenza di un tratto di strada di larghezza inferiore a 6 m e ha terminato la sua corsa nel canale adiacente alla sede stradale, all'altezza del km 2+900 circa, con consistenti danni sia alle persone che occupavano i veicoli che al patrimonio pubblico;
- ulteriore conferma del persistere dei transiti vietati proviene dalle testimonianze dirette del personale addetto alla sorveglianza stradale, che ha rilevato più volte la presenza di mezzi pesanti lungo l'intera estensione della SP67, in violazione alle disposizioni vigenti;

Considerato altresì che nella tratta dal km 1+881 al km 3+400 della SP67 la strada presenta una larghezza limitata, a tratti inferiore a 6 m, oltre che una fondazione storica con caratteristiche di resistenza incompatibili con i sovraccarichi dovuti al traffico dei mezzi pesanti, essendo le quote in transito (non aventi origine/destinazione nell'area servita dalla SP67) incrementate a seguito della realizzazione del sottopasso ferroviario;

Ritenuto, sulla base delle suddette considerazioni, di garantire la sicurezza della circolazione veicolare e mantenere in buono stato la sede stradale (sottofondo e muro storico di sostegno), evitando ulteriori danneggiamenti di carattere strutturale, mediante l'estensione del divieto di transito ai mezzi pesanti anche in corrispondenza della tratta dal km 1+881 al km 3+400;

Rilevata l'esigenza di correggere:

- un refuso presente nell'ordinanza n. 1699 del 21-05-2025, che prevede un limite legale di velocità di 50 km/h uniformemente esteso sull'intera tratta, dal km 1+881 al km 4+760 della SP67, senza tener conto dell'eccezione rappresentata dal sottopasso ferroviario, per il quale il progettista ha previsto il limite di velocità di 30 km/h, reso efficace con ordinanza n. 2198 del 2/8/2022;
- un mero errore materiale presente nell'ordinanza n. 1699 del 21-05-2025, laddove si riporta la progressiva km 3+400 in luogo di 3+500;

Accertato che, a norma delle vigenti disposizioni in materia di circolazione stradale (articoli 5 e 6 del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992), l'ente proprietario della strada può, con ordinanza, disporre la sospensione della circolazione e stabilire divieti di carattere temporaneo o permanente per ciascun tratto di strada.

Visto l'art.107 del D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

1. nell'ordinanza n. 1699/2025, causa mero errore materiale, la sostituzione della progressiva km 3+400 con la progressiva km 3+500, dando quindi atto che la tratta di SP67 "CASTENEDOLO – VIRLE TREPONTI", nel territorio del comunale di Rezzato e Castenedolo, che l'ordinanza n. 1699/2025 vieta al transito dei veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate, eccetto frontisti (proprietari e relativi fornitori di servizi, (ovvero

esclusivamente della cascina GHIDONE), inizia al km 3+500 e termina al km 4+760;

2. ad integrazione di quanto previsto con ordinanza n. 1699/2025, lungo la tratta di SP67 "CASTENEDOLO – VIRLE TREPONTI", nel territorio del comunale di Rezzato e Castenedolo, a decorrere dalle ore 17:00 del giorno 29/08/2025:

- dal km 1+881 al km 3+500 l'istituzione in entrambe le corsie di marcia del divieto di transito ai veicoli di massa superiore alle 3,5 tonnellate, eccetto frontisti (proprietari e relativi fornitori di servizi);

3. a rettifica di quanto previsto con ordinanza n. 1699/2025, lungo la tratta di SP67 "CASTENEDOLO – VIRLE TREPONTI", nel territorio del comunale di Rezzato di:

- la conferma del limite legale di velocità di 30 km/h nella tratta dal km 3+220 al km 3+950, così come istituito con ordinanza n. 2198/2022;

- la conferma del limite legale di velocità di 50 km/h sulle restanti tratte, ovvero dal km 1+881 al km 3+220 e dal km 3+950 al km 4+760, così come istituito con ordinanza n. 1699/2025;

4. Che il Settore delle Strade della Provincia di Brescia provveda all'installazione e alla manutenzione della segnaletica sopra prevista, in conformità al Codice della Strada (D.Lgs 285/1992) e dal relativo Regolamento di attuazione (DPR 495/1992), impiegando per i limiti di massa i segnali di cui alla figura II 60/A del DPR 495/1992 (Art. 117 "Transito vietato ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate non adibiti al trasporto di persone") con i seguenti pannelli integrativi:

SENSO DI MARCIA VERSO VIRLE/REZZATO:

- km 1+881 "ECCETTO carico/scarico FRONTISTI";
- km 2+230 "ECCETTO carico/scarico FRONTISTI";
- km 2+810 "ECCETTO carico/scarico FRONTISTI";
- km 3+500 "ECCETTO carico/scarico CASCINA GHIDONE";

SENSO DI MARCIA VERSO CASTENEDOLO:

- km 4+760 "ECCETTO carico/scarico CASCINA GHIDONE";
- km 2+810 "ECCETTO carico/scarico FRONTISTI";
- km 2+230 "ECCETTO carico/scarico FRONTISTI";

5. Che gli Ufficiali, i Funzionari e gli Agenti cui spetta, ai sensi degli articoli 11 e 12 del vigente Codice della strada, l'espletamento dei servizi di polizia stradale, vigilino sulla corretta esecuzione della presente ordinanza;

6. L'invio immediato del presente provvedimento alle competenti Autorità ed Enti cui spetta, ai sensi degli articoli 11 e 12 del Codice della Strada, l'espletamento dei servizi di polizia stradale per la vigilanza sulla corretta esecuzione della presente ordinanza.

La presente ordinanza viene, pertanto, immediatamente inviata, per opportuna competenza e conoscenza, ai seguenti destinatari:

- ⑩ Al Sorvegliante di Zona – Sig. Regonini Giordano – gregonini\@provincia.brescia.it
- ⑩ Prefettura di Brescia: depenalizzazione.prefbs@pec.interno.it
- ⑩ Questura di Brescia: gab.quest.bs/@pecps.poliziadistato.it
- ⑩ Comune di Rezzato: protocollo\@pec.comune.rezzato.bs.it
- ⑩ Comune di Castenedolo: protocollo\@pec.comune.cstenedolo.bs.it
- ⑩ Comando Provinciale Carabinieri di Brescia: tbs31704@pec.carabinieri.it
- ⑩ Comando Polizia Stradale di Brescia: sezpolsrada.bs/@pecps.poliziadistato.it
- ⑩ Comando Polizia Provinciale – segreteria.polizia/@provincia.brescia.it
- ⑩ Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Brescia: com.brescia@cert.vigilfuoco.it
- ⑩ Agenzia Trasporto Pubblico Locale Brescia: agenziatpl/@pec.agenziaiplbrescia.it
- ⑩ Azienda Regionale Emergenza Urgenza: protocollo@pec.areu.lombardia.it
- ⑩ FAI – Federazione Autotrasportatori Italiani: coop.servizifai@legalmail.it
- ⑩ ACI – Automobileclub Italia – Brescia: automobileclubbrescia/@pec.aci.it
- ⑩ Settore Provinciale della Protezione Civile – protezione.civile/@provincia.brescia.it
- ⑩ Ufficio Provinciale dei Trasporti Eccezionali – trasportieccezionali/@pec.provincia.bs.it
- ⑩ Ufficio Provinciale Relazioni con il Pubblico: redazione@provincia.brescia.it
- ⑩ Servizio Cartografico Provinciale: aolivari/@provincia.brescia.it

Contro il presente provvedimento può essere presentato Ricorso Giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla piena conoscenza del presente provvedimento;

Per quanto attiene l'apposizione della segnaletica, è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla piena conoscenza al Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 37, comma 3 del decreto legislativo n. 285/1992 e con le formalità stabilite dall'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992.

Il Dirigente

PIERPAOLA ARCHINI

Brescia, li 18-08-2025